



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 Del 17-11-2021

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ANAGRAFICA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIA IMBRIANO, AREA MANUTENZIONE - CAT. A - POSIZIONE ECONOMICA A2.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 16:50, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SICONOLFI FRANCESCANTONIO	SINDACO	P
SALVATORE ANGELO	VICESINDACO	P
ROSSI FRANCESCANTONIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SICONOLFI FRANCESCANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. SERINO FRANCESCO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000:

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica _____
- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile _____

PREMESSO che la dipendente IMBRIANO Maria, nata a Guardia Lombardi (AV), il 01.09.1954, C.F. MBRMRA54P41E245T, in servizio presso il Comune di Guardia Lombardi dal 03.08.2010, con la qualifica di operaio presso il settore tecnico-manutentivo, cat. A, posizione economica A2, con comunicazione del 08.11.2021, acquisita al prot. n. 5243 del 16.11.2021 (depositata agli atti d'ufficio) avente ad oggetto: "Richiesta collocamento a riposo", ha richiesto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTO l'art 24 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011, recante nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 01/01/2012;

RICHIAMATO il disposto dell'art 24 commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01/01/2013, già disciplinati dall'art 12 del D. L. n. 78/2000, dal Decreto MEF del 06/12/2011 e dal Decreto MEF del 16/12/2014;

Richiamati altresì:

- l'art. 2 comma 5 del D. L. 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125, il quale recita testualmente: "L' articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

- l'art. 1 comma 1 del D. L. 24.06.2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 11.08.2014 n. 114, all'oggetto "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" dispone che "Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", con il quale è stato abrogato l'istituto del trattenimento in servizio;

CONSIDERATO che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria per l'anno 2021 risulta essere di 66 anni e 7 mesi, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20;

VISTI:

- L'art. 27 *ter* – lett. a – del CCNL 6/7/1995, il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio;

- L'art 27 *quater* del CCNL 6/7/1995, il quale dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;

VISTA, altresì, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19/02/2015, relativamente alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

VISTA, inoltre, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 2 del 19.02.2015, che ha fornito indicazioni interpretative in merito alla soppressione del trattenimento in servizio ed alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, introdotte dall'art. 1 del D. L. n. 90/2014, conv. dalla L. n. 114/2014, dove viene chiarito che la Pubblica Amministrazione deve procedere alla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, salvo il caso in cui, il dipendente al raggiungimento dell'età anagrafica non abbia maturato il requisito minimo contributivo fissato in anni venti;

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) è fissato al compimento del 67° anno di età, congiuntamente ad un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 20;

VISTO:

- il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e della finanze del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, per effetto del quale, a partire dal 2019, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica di 67 anni di età, mentre, l'accesso alla pensione di anzianità si consegue con la maturazione di un servizio utile non inferiore a 43 anni e 3 mesi e per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne;

- In tale ambito, visto l'art. 15 del D.L. n. 4/2019, che, fermo restando il requisito dei 67 anni di età, ha bloccato il requisito per il collocamento a riposo anticipato che, quindi resta per le donne di 41 anni e 10 mesi e per gli uomini 42 anni e 10 mesi, stabilendo, tuttavia, che l'accesso a pensione avviene con effetto dal terzo mese successivo alla maturazione del predetto requisito;

**COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ANAGRAFICA DELLA
DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIA IMBRIANO, AREA MANUTENZIONE - CAT. A
- POSIZIONE ECONOMICA A2.**

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i
seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.



Per la regolarità tecnica: parere favorevole

Guardia Lombardi

17.11.2021

il segretario comunale

SERINO Francesco




Per la regolarità contabile: parere favorevole

Guardia Lombardi

17.11.2021

responsabile servizio finanziario

RESTALINO Ruggiero



VISTO il p. 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25/01/2012, il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 01/01/2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo;

VISTO il D. M. del 05.12.2017, recante Disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, il quale ha disposto che: "a decorrere dal 01.01.2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (...) sono ulteriormente incrementati di cinque mesi ed i valori di somma dell'età anagrafica e di anzianità contributiva (...) sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità";

CONSIDERATO, pertanto, che il requisito dell'anzianità anagrafica, per il diritto alla pensione di vecchiaia, per l'anno 2021, risulta essere di 67 anni congiuntamente ad un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 20;

VISTO il fascicolo personale della dipendente comunale sig. ra **IMBRIANO Maria**, dal quale si evince che la stessa è nata a Guardia Lombardi (AV), il 01.09.1954 ed ivi residente alla Piazza Kennedy nr. 29;

VISTO, altresì, il fascicolo personale della dipendente sopra citata, dal quale si evince che la stessa presta servizio alle dipendenze di questa Amministrazione, con la qualifica di manutentore tecnico presso il settore tecnico, Cat A2 dal 03.08.2010 a tempo indeterminato;

RILEVATO quindi che la dipendente sig. ra **IMBRIANO Maria** possiede i requisiti per l'accesso al diritto del trattamento pensionistico di collocamento a riposo, secondo l'attuale ordinamento previdenziale e le vigenti norme contrattuali relative al personale degli Enti locali;

RITENUTO quindi di collocarla a riposo, per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01.01.2022 (ultimo giorno di servizio presso l'Ente pubblico di appartenenza 31.12.2021), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;

CONSIDERATO che nei confronti della dipendente interessata non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo e predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui la dipendente è iscritta;

VISTI, inoltre:

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il D. Lgs. n. 267/2000,

il D. Lgs. n. 165/2001, oltre ai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. da parte del segretario comunale e del Responsabile finanziario;

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

DI COLLOCARE a riposo, per raggiungimenti limiti di età, la dipendente di ruolo, sig. ra **IMBRIANO Maria**, nata a Guardia Lombardi (AV), il 01.09.1954, C.F. MBRMRA54P41E245T, attualmente inquadrata nella qualifica di manutentore tecnico presso il settore tecnico, Cat. Giuridica A - Posiz. Economia A2, alla luce di quanto espresso in premessa, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

DI DARE ATTO che non ci sono procedimenti penali in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo della dipendente in parola;

DI DARE, altresì, **ATTO** che il rapporto di lavoro con la predetta dipendente si intende risolto a decorrere dal 01.01.2022 e di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti, con riferimento, in particolare, al tempestivo inoltro:

a) della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni dell'Inps - Sezione ex-Inpdap;

b) della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio (TFS) ovvero per trattamento di fine rapporto (TFR).

DI INFORMARE della presente la dipendente interessata;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione dall'esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SICONOLFI FRANCESCANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. 5396, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00).

Li, 24.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/00.
Li, 17-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERINO FRANCESCO

Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____

È copia conforme all'originale.

Li, 24.11.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
SERINO FRANCESCO

DELIBERA DI GIUNTA n.68 del 17-11-2021 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI